Assicurativo.it

Sulla trascrizione offline e vendita conclusa online delle auto

di Spataro

Decisione importante del Consiglio di Stato che non contribuisce al trasferimento sicuro della proprieta' dei mezzi. Ci saranno risvolti per le assicurazioni ? Corsivo originale, grassetto e colori aggiunti per leggibilita'

del 2016-06-06 su Assicurativo.it, oggi e' il 18.05.2024

N. 01821/2016REG.PROV.COLL.

N. 04697/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello numero di registro generale 4697 del 2014, proposto da:
G.T. Motors IT s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Mungo e Carlo Tardella, presso il cui studio in Roma, via Pasubio, n. 15, Ã¨ elettivamente domiciliata;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, ed

elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Municipio V, Roma Capitale, Sportello Unico per le AttivitÃ Produttive Commercio Fisso, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II Ter, n. 01918/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione ad avviare attivitÃ di commercio elettronico di autovetture nuove e usate.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Stefano Mungo, Carlo Tardella e Rosalda Rocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La G.T. Motors IT s.r.l., ha presentato a Roma Capitale, Municipio V, Sportello Unico per le AttivitÃ Produttive, Commercio Fisso, una segnalazione certificata di inizio attivitÃ (SCIA) per l'esercizio della vendita, in forma elettronica, di autovetture nuove e usate.

Con determinazione N.CE/99525 del 27/12/2012, l'amministrazione capitolina ha comunicato all'interessata che la segnalazione certificata di inizio attivitÃ non poteva essere accolta e conseguentemente la medesima non era autorizzata ad avviare l'attivitÃ commerciale di che trattasi.

L'atto, motivato per *relationem* alla nota della stessa amministrazione comunale (Dipartimento AttivitÃ Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro) 23/10/2012 n. QH/54114, si basa sul rilevo che 'l'*attivitÃ di vendita di auto nuove ed usate non puÃ² essere esercitata mediante il commercio elettronico di cui all'art. 21 del D. Lgs. 114/98 in quanto il bene di scambio, nel caso di specie auto nuove o usate, rientra nella categoria dei beni mobili registrati per cui data la natura giuridica degli stessi, Ã¨ necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A. Tale tesi risulta avvallata da quanto disposto all'art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina i casi di esclusione dei contratti di beni di scambio che non possono essere oggetto di commercio elettronico*'.

Avverso il provvedimento inibitorio la G.T. Motors IT s.r.l. ha proposto ricorso al **TAR Lazio â€“ Roma, il quale, con sentenza della Sezione II Ter, 18/2/2014 n. 1918, lo ha respinto, affermando** testualmente, con riferimento all'evidenziato motivo di inibizione, quanto segue:

'*L'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 70 del 2003 - attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societÃ dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico â€“ stabilisce che il decreto non si applica ai contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri.*

Ne consegue, in primo luogo, che il provvedimento impugnato Ã¨ congruamente motivato in quanto, anche attraverso il rinvio per relationem alla nota dell'amministrazione comunale del 23 ottobre 2012, espone le ragioni di fatto e di diritto a base della sua adozione.

Inoltre, e questo costituisce il punto centrale della controversia, il provvedimento impugnato Ã¨ basato su presupposti di fatto non erronei e costituisce una corretta applicazione della citata norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 70 del 2013.

Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, cosÃ¬ come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato.

La forma scritta, perÃ², Ã¨ richiesta ai fini della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico e, puÃ² essere sostituita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, r.d. 29 luglio 1927, n. 814, nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice.

Pertanto, ai fini della validitÃ ed efficacia del trasferimento di proprietÃ del bene non rileva la circostanza della non eseguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il P.R.A., che, invece, configura uno strumento di pubblicitÃ legale e di tutela in quanto volto a dirimere i conflitti che dovessero sorgere tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

Tuttavia, appare indubitabile che - richiedendo il contratto, sia pure al fine di costituire uno strumento di pubblicitÃ legale e di risoluzione di conflitti tra piÃ¹ aventi causa dal medesimo dante causa, la sottoscrizione di almeno una delle due parti, la parte venditrice, e l'esercizio di pubblici poteri, funzionale all'esecuzione della trascrizione presso il P.R.A. â€“ la fattispecie rientra tra le cause di esclusione del commercio elettronico di cui all'art. 11 d. lgs. n. 70 del 2013.

L'attivitÃ avente ad oggetto il commercio di veicoli, intesa nel senso del perfezionamento della vendita degli stessi, pertanto, non puÃ² avvenire in forma elettronica per espressa previsione legislativa.

Diversamente, puÃ² senz'altro essere effettuata in forma elettronica l'attivitÃ di offerta al pubblico degli autoveicoli al pubblico, che costituisce una fase antecedente al perfezionamento del contratto di compravendita attraverso il quale avviene il trasferimento di proprietÃ del bene verso il pagamento di un prezzo'.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta la G.T. Motors IT s.r.l. l'ha impugnata chiedendone l'annullamento.

Per resistere all'appello si Ã¨ costituita in giudizio Roma Capitale.

Con ulteriori memorie ambedue le parti hanno meglio precisato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 25/2/2016, la causa Ã¨ stata trattenuta in decisione.

Col primo motivo d'appello la G.T. Motors IT s.r.l. deduce, tra l'altro, che, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l'art. 11 del D.Lgs. 9/4/2003, n. 70, applicabile anche ai contratti (come quelli a cui si riferisce la SCIA dell'appellante) in cui l'intervento degli organi ivi contemplati non Ã¨ richiesto '*ad substantiam*'.

La doglianza Ã¨ fondata.

Dispone la menzionata norma:

'*Il presente decreto non si applica a:*

a) â€¦;

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;

c)â€¦;

d)â€¦'.

Orbene, la trascritta disposizione va intesa nel senso che restano esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 70/2003, i contratti in relazione ai quali l'intervento degli organi ivi contemplati Ã¨ necessariamente richiesto ai fini della validitÃ o dell'efficacia del negozio.

La norma non Ã¨, dunque, applicabile alla compravendita di autoveicoli, la quale, com'Ã¨ noto, si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, per mezzo del semplice consenso fra le parti e non richiede, perciÃ², nÃ© la forma scritta '*ad substantiam*', nÃ© l'intervento di alcun particolare organo (Cass. Civ., Sez. III, 11/4/2006, n. 8415).

La forma scritta, con relativa autenticazione, Ã¨ richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, perÃ², non costituisce requisito di validitÃ e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicitÃ , inteso a dirimere potenziali contrasti tra piÃ¹ aventi causa del medesimo venditore (Cass. Civ., Sez. III, 26/10/2009, n. 22605).

Quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, **una fase del tutto eventuale,** essendo rimessa alla volontÃ dell'interessato la facoltÃ di richiederla.

L'appello va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con annullamento del provvedimento impugnato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La novitÃ della questione trattata giustifica l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il provvedimento gravato in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritÃ amministrativa.

CosÃ¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

- Consiglio di Stato

Hai letto: Sulla trascrizione offline e vendita conclusa online delle auto

Approfondimenti: Vendita > Automobili > Online > Trascrizione > Forma scritta > Sentenza > Giurisprudenza > Consiglio di stato >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it